

# **Direttive del Consiglio delle scuole universitarie per l'accREDITAMENTO nel settore universitario svizzero (Direttive per l'accREDITAMENTO LPSU)**

del 28 maggio 2015

---

*Il Consiglio delle scuole universitarie,*

visto l'articolo 30 capoverso 2 della legge del 30 settembre 2011<sup>1</sup> sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU);

visto l'articolo 2 capoverso 2 lettera b numero 1 della Convenzione del 26 febbraio 2015<sup>2</sup> tra la Confederazione e i Cantoni sulla cooperazione nel settore universitario,

*emana le seguenti direttive:*

## **Sezione 1: Disposizioni generali**

### **Art. 1**            Oggetto

Le presenti direttive specificano le condizioni per l'accREDITAMENTO istituzionale secondo l'articolo 30 LPSU e per l'accREDITAMENTO di programmi secondo l'articolo 31 LPSU. Esse stabiliscono:

- a. le condizioni di ammissione alla procedura di accREDITAMENTO;
- b. le condizioni per l'accREDITAMENTO istituzionale e l'accREDITAMENTO di programmi, nonché gli effetti dell'accREDITAMENTO istituzionale;
- c. la procedura di accREDITAMENTO;
- d. gli standard di qualità da applicare nelle procedure.

### **Art. 2**            Programmi di studio

Sono considerati programmi di studio ai sensi delle presenti direttive:

- a. programmi di studio bachelor di 180 ECTS<sup>3</sup>;
- b. programmi di studio master di 90–120 ECTS;
- c. programmi di studio di formazione continua di almeno 60 ECTS;
- d. programmi di studio il cui accREDITAMENTO secondo la LPSU è previsto in una legge speciale.

RS 414.205.3

<sup>1</sup> RS 414.20

<sup>2</sup> RS 414.205

<sup>3</sup> ECTS = European Credit Transfer System

**Art. 3** Agenzie di accreditamento

<sup>1</sup> Sono considerate agenzie di accreditamento ai sensi delle presenti direttive l'Agenzia svizzera di accreditamento e garanzia della qualità e altre agenzie svizzere o estere riconosciute dal Consiglio svizzero di accreditamento (Consiglio di accreditamento).

<sup>2</sup> Le agenzie di accreditamento svolgono la procedura di accreditamento di cui all'articolo 32 LPSU.

<sup>3</sup> Le condizioni e la procedura per il riconoscimento di altre agenzie di accreditamento, svizzere ed estere, sono definite in direttive emanate dal Consiglio di accreditamento.

**Sezione 2: Condizioni di ammissione alla procedura di accreditamento****Art. 4** Accreditamento istituzionale

<sup>1</sup> Una scuola universitaria o un altro istituto accademico può accedere all'accREDITAMENTO istituzionale se soddisfa le seguenti condizioni:

- a. garantisce la libertà e l'unità dell'insegnamento e della ricerca;
- b. corrisponde a uno dei tipi seguenti di scuola universitaria:
  1. università cantonale o politecnico federale,
  2. scuola universitaria professionale o alta scuola pedagogica;
- c. rispetta, all'occorrenza, le condizioni di ammissione al primo livello di studio conformemente agli articoli 23–25 e 73 LPSU; se si tratta di una scuola universitaria professionale essa rispetta inoltre il disciplinamento sulla struttura degli studi conformemente all'articolo 26 LPSU;
- d. dispone di un sistema di garanzia della qualità (art. 30 cpv. 1 lett. a LPSU);
- e. è compatibile con lo spazio europeo dell'istruzione superiore;
- f. dispone in Svizzera, in base al suo tipo e al suo profilo, di infrastrutture e personale per l'insegnamento, la ricerca e la prestazione di servizi;
- g. un gruppo di suoi studenti ha concluso un programma di studio;
- h. dispone delle risorse atte a mantenere le sue attività per un periodo prolungato (art. 30 cpv. 1 lett. c LPSU) e ha preso le misure atte a permettere agli studenti di concludere il programma di studio intrapreso;
- i. è una persona giuridica in Svizzera.

<sup>2</sup> Una scuola universitaria o un altro istituto accademico può accedere alla procedura di accREDITAMENTO istituzionale senza esame delle condizioni di cui al capoverso 1 se soddisfa una delle seguenti condizioni:

- a. ha già ottenuto un accREDITAMENTO istituzionale in virtù della LPSU;
- b. è stata istituita dal diritto federale prima dell'entrata in vigore della LPSU;

- c. è stata riconosciuta come avente diritto ai sussidi secondo la legge dell'8 ottobre 1999<sup>4</sup> sull'aiuto alle università (LAU) o la legge federale del 6 ottobre 1995<sup>5</sup> sulle scuole universitarie professionali (LSUP) (art. 75 cpv. 2 LPSU);
- d. aveva ottenuto il riconoscimento di alta scuola pedagogica di diritto pubblico secondo il diritto cantonale prima dell'entrata in vigore della LPSU.

#### **Art. 5**           Accreditamento di programmi

<sup>1</sup> Un programma di studio è ammesso all'accreditamento se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a. la scuola universitaria o l'altro istituto accademico responsabile del programma di studio ha ottenuto l'accreditamento istituzionale in virtù della LPSU;
- b. un gruppo di suoi studenti ha concluso il programma di studio.

<sup>2</sup> Per i programmi di studio congiunti si applicano le stesse regole e gli stessi standard validi per gli altri programmi di studio. Essi sono ammessi all'accreditamento di programmi se la scuola universitaria o un altro istituto accademico richiedente:

- a. rilascia il titolo; e
- b. è responsabile della qualità del programma di studio.

### **Sezione 3: Condizioni per l'accreditamento istituzionale e l'accreditamento di programmi**

#### **Art. 6**           Accreditamento istituzionale

La scuola universitaria o un altro istituto accademico è accreditato se soddisfa gli standard di qualità di cui all'articolo 22.

#### **Art. 7**           Accreditamento di programmi

I programmi di studio di scuole universitarie o di altri istituti accademici accreditati secondo la LPSU sono accreditati se:

- a. soddisfano gli standard di qualità di cui all'articolo 23; e
- b. soddisfano eventualmente altre condizioni contemplate da una legge speciale.

<sup>4</sup> RU 2000 948, 2003 187, 2004 2013, 2007 5779, 2008 307 3437, 2012 3655  
<sup>5</sup> RU 1996 2588, 2002 953, 2005 4635, 2006 2197, 2012 3655

## Sezione 4: Effetti dell'accreditamento istituzionale

### Art. 8

<sup>1</sup> Una scuola universitaria o un altro istituto accademico è accreditata, in base alla sua richiesta, come università, istituto universitario, scuola universitaria professionale, istituto universitario professionale o alta scuola pedagogica.

<sup>2</sup> Essa acquisisce il diritto alla denominazione secondo l'articolo 29 LPSU.

<sup>3</sup> Se un'alta scuola pedagogica è integrata in una scuola universitaria professionale, quest'ultima acquisisce il diritto alla denominazione per l'alta scuola pedagogica nell'ambito dell'accreditamento istituzionale della scuola universitaria professionale.

## Sezione 5: Procedura di accreditamento

### Art. 9 Disposizioni generali

<sup>1</sup> La procedura di accreditamento ha per oggetto il sistema di garanzia della qualità della scuola universitaria o dell'altro istituto accademico.

<sup>2</sup> La scuola universitaria o l'altro istituto accademico coinvolge nella procedura di accreditamento tutti i suoi gruppi rappresentativi, in particolare gli studenti, il corpo intermedio, il corpo insegnante e il personale amministrativo nel rispetto delle loro particolarità organizzative.

<sup>3</sup> Possono essere presi in considerazione i risultati di controlli esterni della qualità, sempre che non risalgano a più di tre anni prima.

<sup>4</sup> Un programma di studio bachelor può essere accreditato con il corrispondente programma di studio master consecutivo nell'ambito della stessa procedura.

<sup>5</sup> Se sono osservati tutti gli standard di qualità definiti nelle presenti direttive, la procedura di accreditamento secondo la LPSU può essere svolta insieme alla procedura di altre agenzie di accreditamento o organizzazioni.

<sup>6</sup> La scuola universitaria o l'altro istituto accademico sceglie l'agenzia che effettuerà l'accreditamento istituzionale o l'accreditamento dei programmi tra le agenzie riconosciute dal Consiglio di accreditamento.

### Art. 10 Presentazione della domanda e decisione di entrata nel merito

<sup>1</sup> Per l'accreditamento istituzionale la scuola universitaria o l'altro istituto accademico presenta al Consiglio di accreditamento una domanda motivata. Se le condizioni di cui all'articolo 4 sono soddisfatte, il Consiglio di accreditamento decide di entrare nel merito e inoltra la documentazione da esaminare all'agenzia di accreditamento. Se le condizioni non sono soddisfatte, il Consiglio di accreditamento decide di non entrare nel merito.

<sup>2</sup> Per l'accreditamento di un programma di studio la scuola universitaria o l'altro istituto accademico presenta all'agenzia di accreditamento una domanda motivata. Se le condizioni di cui all'articolo 5 sono soddisfatte, l'agenzia di accreditamento

entra nel merito della domanda. Se le condizioni non sono soddisfatte, l'agenzia di accreditamento decide di non entrare nel merito. Essa informa in entrambi i casi il Consiglio di accreditamento.

<sup>3</sup> Per l'accreditamento e il riaccreditamento la domanda deve essere presentata per tempo, affinché la decisione possa essere presa prima della scadenza dell'accreditamento o del periodo transitorio (art. 75 LPSU).

#### **Art. 11** Autovalutazione

<sup>1</sup> La scuola universitaria o l'altro istituto accademico effettua un'autovalutazione e ne riassume i risultati in un rapporto scritto (rapporto di autovalutazione).

<sup>2</sup> Inoltre il rapporto di autovalutazione all'agenzia di accreditamento.

#### **Art. 12** Valutazione esterna

<sup>1</sup> Un gruppo di esperti verifica sulla base del rapporto di autovalutazione e di una visita sul posto se la scuola universitaria o l'altro istituto accademico o il ciclo di studio soddisfa gli standard di qualità.

<sup>2</sup> Durante la visita sul posto conduce colloqui con tutti i gruppi rappresentativi interessati dalla procedura.

<sup>3</sup> Redige un rapporto che comprende:

- a. una valutazione del sistema di garanzia della qualità della scuola universitaria o dell'altro istituto accademico sulla base degli standard di qualità;
- b. se necessario, proposte per raccomandazioni e condizioni per l'ulteriore sviluppo del sistema di garanzia della qualità;
- c. una proposta relativa all'accreditamento destinata all'agenzia di accreditamento.

#### **Art. 13** Composizione del gruppo di esperti

<sup>1</sup> L'agenzia di accreditamento istituisce un gruppo di esperti per la valutazione esterna.

<sup>2</sup> Essa compone il gruppo di esperti in modo che disponga dell'esperienza nazionale e internazionale e delle conoscenze specifiche necessarie per valutare la domanda di accreditamento. Il tipo, il profilo, le dimensioni e altre caratteristiche specifiche della scuola universitaria o dell'altro istituto accademico devono essere presi in considerazione.

<sup>3</sup> Nel costituire il gruppo di esperti si tiene conto del sesso, dell'età e della provenienza. Gli esperti devono essere indipendenti e imparziali.

<sup>4</sup> Per la composizione del gruppo di esperti si applicano inoltre i seguenti criteri:

- a. per un accreditamento istituzionale il gruppo di esperti è costituito da almeno cinque persone. Il gruppo dispone, nell'insieme, dell'esperienza attuale e internazionale necessaria a livello di direzione o gestione di una scuola universitaria o di un altro istituto accademico, garanzia della qualità all'interno

di una scuola universitaria o di un altro istituto accademico, insegnamento e ricerca nonché, secondo i casi, di esperienza nella pratica professionale o da un punto di vista extra-accademico;

- b. se nella scuola universitaria da accreditare è integrata un'alta scuola pedagogica, le competenze richieste devono essere rappresentate nel gruppo di esperti;
- c. per un accreditamento di programmi il gruppo di esperti è costituito da almeno tre esperti che rappresentano adeguatamente l'insegnamento e la pratica professionale. Nel caso di professioni regolamentate occorre considerare i requisiti supplementari contenuti in leggi speciali;
- d. per l'accreditamento istituzionale e per l'accreditamento di programmi di cicli di studio di base (bachelor e master) un membro del gruppo di esperti deve provenire dalla cerchia degli studenti;

<sup>5</sup> L'agenzia di accreditamento sente la scuola universitaria o l'altro istituto accademico in merito alla composizione e al profilo del gruppo di esperti prima di costituirlo.

<sup>6</sup> Ai membri del gruppo di esperti si applicano le disposizioni relative alla ricusazione di cui all'articolo 10 della legge federale del 20 dicembre 1968<sup>6</sup> sulla procedura amministrativa.

#### **Art. 14** Proposta di accreditamento dell'agenzia di accreditamento e parere della scuola universitaria o dell'altro istituto accademico

<sup>1</sup> L'agenzia di accreditamento formula sulla base della documentazione rilevante per la procedura, in particolare il rapporto di autovalutazione e il rapporto del gruppo di esperti, una proposta di accreditamento che sottopone al Consiglio di accreditamento.

<sup>2</sup> La scuola universitaria o l'altro istituto accademico si pronuncia sul rapporto del gruppo di esperti e sulla proposta di accreditamento dell'agenzia di accreditamento.

<sup>3</sup> L'agenzia di accreditamento sottopone la sua proposta per decisione al Consiglio di accreditamento insieme al rapporto di autovalutazione, al rapporto del gruppo di esperti e al parere della scuola universitaria o dell'altro istituto accademico.

<sup>4</sup> Il Consiglio di accreditamento verifica se la proposta si presta come base decisionale; eventualmente respinge la proposta e la ritrasmette all'agenzia di accreditamento.

#### **Art. 15** Decisione relativa all'accreditamento

<sup>1</sup> Il Consiglio di accreditamento decide, sulla base della proposta dell'agenzia di accreditamento, del rapporto di autovalutazione, del rapporto del gruppo di esperti e del parere della scuola universitaria o dell'altro istituto accademico, in merito all'accreditamento istituzionale o all'accreditamento di programmi.

<sup>6</sup> RS 172.021

<sup>2</sup> Il Consiglio di accreditamento può:

- a. concedere l'accreditamento senza oneri;
- b. concedere l'accreditamento vincolato a oneri;
- c. respingere l'accreditamento.

<sup>3</sup> Nel quadro della decisione relativa all'accreditamento stabilisce il termine e le modalità di verifica dell'adempimento degli oneri.

<sup>4</sup> Informa la scuola universitaria o l'altro istituto accademico e l'agenzia di accreditamento in merito alla sua decisione.

<sup>5</sup> Conformemente all'articolo 65 capoverso 2 LPSU le decisioni di accreditamento non sono impugnabili. La scuola universitaria o l'altro istituto accademico può presentare una domanda di riesame al Consiglio di accreditamento.

#### **Art. 16** Ritiro della domanda

<sup>1</sup> La scuola universitaria o l'altro istituto accademico può ritirare la domanda di accreditamento in qualsiasi momento.

<sup>2</sup> Se la scuola universitaria o l'altro istituto accademico ritira la sua domanda, non può presentarne una nuova prima di 24 mesi.

#### **Art. 17** Obbligo di informazione della scuola universitaria o dell'altro istituto accademico

La scuola universitaria o l'altro istituto accademico deve notificare immediatamente al Consiglio di accreditamento ogni cambiamento che impedisce l'osservanza delle condizioni di cui all'articolo 6 o all'articolo 7.

#### **Art. 18** Provvedimenti amministrativi

Se le condizioni dell'accreditamento non sono più soddisfatte o se gli oneri definiti nella decisione non sono stati adempiuti entro il termine impartito, il Consiglio di accreditamento adotta i provvedimenti necessari conformemente all'articolo 64 LPSU.

#### **Art. 19** Durata dell'accreditamento

L'accreditamento dura sette anni a decorrere dalla decisione di accreditamento.

#### **Art. 20** Pubblicazione

Il Consiglio di accreditamento pubblica un elenco delle scuole universitarie e degli altri istituti accademici accreditati che hanno acquisito il diritto alla denominazione, nonché dei programmi di studio accreditati. L'elenco delle scuole universitarie e degli altri istituti accademici accreditati designa anche le alte scuole pedagogiche integrate.

## Sezione 6: Standard di qualità

### Art. 21 Principi

<sup>1</sup> La scuola universitaria o l'altro istituto accademico è responsabile dell'introduzione e del mantenimento di un sistema di garanzia della qualità.

<sup>2</sup> Il sistema di garanzia della qualità supporta il mandato e gli obiettivi della scuola universitaria o dell'altro istituto accademico tenendo conto delle loro particolarità. Le spese sostenute per il sistema di garanzia della qualità sono proporzionate agli obiettivi prefissati.

<sup>3</sup> Il sistema di garanzia della qualità prevede un controllo della sua efficacia e l'attuazione di misure correttive.

### Art. 22 Standard di qualità per l'accreditamento istituzionale

<sup>1</sup> Gli standard di qualità applicabili all'accreditamento istituzionale comprendono gli standard, raggruppati in cinque ambiti, di cui all'allegato 1. Gli standard attuano le prescrizioni secondo l'articolo 30 LPSU.

<sup>2</sup> La verifica degli standard di qualità deve tener conto delle prescrizioni del Consiglio delle scuole universitarie sulle caratteristiche dei diversi tipi di scuola universitaria.

### Art. 23 Standard di qualità per l'accreditamento di programmi

Gli standard di qualità per l'accreditamento di programmi di studio comprendono gli standard, raggruppati in quattro ambiti, di cui all'allegato 2.

## Sezione 7: Disposizioni finali

### Art. 24 Disposizione transitoria

Le scuole universitarie e gli altri istituti accademici riconosciuti come aventi diritto ai sussidi secondo la LAU<sup>7</sup> o la LSUP<sup>8</sup> possono fare accreditare i programmi di studio, di cui la legge del 23 giugno 2006<sup>9</sup> sulle professioni mediche prevede l'accreditamento secondo la LPSU, o i cicli di studio delle scuole universitarie professionali nel settore sanitario al più tardi entro il 31 dicembre 2022 senza dover soddisfare le condizioni previste nell'articolo 5 capoverso 1 lettera a.

<sup>7</sup> RU 2000 948, 2003 187, 2004 2013, 2007 5779, 2008 307 3437, 2012 3655

<sup>8</sup> RU 1996 2588, 2002 953, 2005 4635, 2006 2197, 2012 3655

<sup>9</sup> RS 811.11



**Art. 25**          Entrata in vigore

Le presenti direttive entrano in vigore il 1° luglio 2015.

28 maggio 2015

In nome del Consiglio delle scuole universitarie

Il presidente: Johann N. Schneider-Ammann

*Allegato 1*  
(art. 22 cpv. 1)

## **Standard di qualità per l'accreditamento istituzionale**

### **Ambito 1. Strategia di garanzia della qualità**

- 1.1 La scuola universitaria o l'altro istituto accademico definisce la sua strategia di garanzia della qualità. Tale strategia contiene le linee direttrici relative a un sistema interno di garanzia della qualità che mira a garantire la qualità delle attività della scuola universitaria o dell'altro istituto accademico e il loro sviluppo a lungo termine, nonché a promuovere lo sviluppo di una cultura della qualità.
- 1.2 Il sistema di garanzia della qualità è integrato nella strategia della scuola universitaria o dell'altro istituto accademico e ne sostiene efficacemente lo sviluppo. Comprende processi volti a verificare se la scuola universitaria o l'altro istituto accademico adempie il suo mandato. A tal fine la verifica tiene conto del tipo e delle caratteristiche specifiche della scuola universitaria o dell'altro istituto accademico.
- 1.3 Per sviluppare e applicare il sistema di garanzia della qualità sono coinvolti a tutti i livelli tutti i gruppi rappresentativi della scuola universitaria o dell'altro istituto accademico, in particolare gli studenti, il corpo intermedio, il corpo insegnante e il personale amministrativo. I compiti nell'ambito della garanzia della qualità sono attribuiti in maniera trasparente e chiara.
- 1.4 La scuola universitaria o l'altro istituto accademico verifica periodicamente l'efficacia del sistema di garanzia della qualità e procede agli adeguamenti necessari.

### **Ambito 2. Governance**

- 2.1 Il sistema di garanzia della qualità permette di assicurare che la struttura organizzativa e i processi decisionali consentano alla scuola universitaria o all'altro istituto accademico di adempiere il suo mandato e di raggiungere i suoi obiettivi strategici.
- 2.2 Il sistema di garanzia della qualità contribuisce in maniera sistematica alla messa a disposizione di informazioni quantitative e qualitative rilevanti e aggiornate sulle quali la scuola universitaria o l'altro istituto accademico si basa per prendere decisioni correnti e strategiche.
- 2.3 Il sistema di garanzia della qualità permette di assicurare che ai gruppi rappresentativi della scuola universitaria o dell'altro istituto accademico siano garantiti un adeguato diritto di partecipazione e condizioni quadro che consentano loro di funzionare in modo indipendente.
- 2.4 La scuola universitaria o l'altro istituto accademico fa in modo che i compiti siano adempiuti in armonia con uno sviluppo sostenibile dal punto di vista economico, sociale ed ecologico. Il sistema di garanzia della qualità permet-

te di assicurare che la scuola universitaria o l'altro istituto accademico fissi obiettivi in questo ambito e li attui.

- 2.5 La scuola universitaria o l'altro istituto accademico, al fine di adempiere il suo mandato, promuove per il personale e gli studenti le pari opportunità e l'effettiva parità tra donna e uomo. Il sistema di garanzia della qualità permette di assicurare che la scuola universitaria o l'altro istituto accademico fissi obiettivi in questo ambito e li attui.

### **Ambito 3. Insegnamento, ricerca e servizi**

- 3.1 Le attività della scuola universitaria o dell'altro istituto accademico corrispondono al suo tipo, alle sue caratteristiche specifiche e ai suoi obiettivi strategici. Si riferiscono principalmente all'insegnamento, alla ricerca e ai servizi e sono svolte secondo il principio della libertà e dell'indipendenza nel rispetto del mandato della scuola universitaria o dell'altro istituto accademico.
- 3.2 Il sistema di garanzia della qualità prevede la valutazione periodica delle attività di insegnamento e di ricerca, dei servizi e dei risultati.
- 3.3 Il sistema di garanzia della qualità permette di assicurare il rispetto dei principi e degli obiettivi legati allo spazio europeo dell'istruzione superiore.
- 3.4 Il sistema di garanzia della qualità permette di assicurare il rispetto dei criteri di ammissione, di valutazione delle prestazioni degli studenti e di rilascio di titoli di studio in base al mandato della scuola universitaria o dell'altro istituto accademico. Questi criteri sono definiti, comunicati e applicati in maniera sistematica, trasparente e costante.

### **Ambito 4. Risorse**

- 4.1 La scuola universitaria o l'altro istituto accademico, con il suo ente responsabile, garantisce le risorse di personale, le infrastrutture e i mezzi finanziari necessari ad assicurare la continuazione delle sue attività e il raggiungimento dei suoi obiettivi strategici. La provenienza, l'impiego dei mezzi finanziari e le condizioni di finanziamento sono trasparenti.
- 4.2 Il sistema di garanzia della qualità permette di assicurare che tutto il personale sia qualificato in base al tipo e alle caratteristiche specifiche della scuola universitaria o dell'altro istituto accademico. A questo scopo prevede una valutazione periodica del personale.
- 4.3 Il sistema di garanzia della qualità permette di assicurare che la scuola universitaria o l'altro istituto accademico sostenga lo sviluppo professionale di tutto il personale e in particolare delle nuove leve scientifiche.

**Ambito 5. Comunicazione interna ed esterna**

- 5.1 La scuola universitaria o l'altro istituto accademico rende pubblica la sua strategia di garanzia della qualità e provvede a rendere note al personale, agli studenti ed eventualmente alle persone esterne coinvolte le disposizioni riguardanti i processi di garanzia della qualità e i risultati ottenuti con tali processi.
- 5.2 La scuola universitaria o l'altro istituto accademico pubblica regolarmente informazioni oggettive sulle sue attività, sui suoi programmi di studio e sui titoli offerti.

*Allegato 2*  
(art. 23)

## **Standard di qualità per l'accreditamento di programmi**

### **Ambito 1. Obiettivi di formazione**

- 1.1 Il programma di studio ha obiettivi chiari che ne mettono in evidenza le particolarità e che corrispondono ai requisiti nazionali e internazionali.
- 1.2 Il programma di studio persegue obiettivi di formazione corrispondenti al mandato e alla pianificazione strategica della scuola universitaria o dell'altro istituto accademico.

### **Ambito 2. Concezione**

- 2.1 Il contenuto del programma di studio e i metodi impiegati permettono agli studenti di raggiungere gli obiettivi di apprendimento.
- 2.2 Il contenuto del programma di studio comprende le conoscenze scientifiche e l'evoluzione dei campi professionali.
- 2.3 I metodi di valutazione delle prestazioni degli studenti sono adeguati agli obiettivi di apprendimento. Le condizioni di ammissione e le condizioni per l'ottenimento di diplomi sono regolamentate e pubblicate.

### **Ambito 3. Attuazione**

- 3.1 Il programma di studio è svolto regolarmente.
- 3.2 Le risorse disponibili (rapporto numerico tra professori e studenti, risorse materiali) permettono agli studenti di raggiungere gli obiettivi di apprendimento.
- 3.3 Il corpo insegnante dispone delle competenze corrispondenti alle particolarità del programma di studio e ai suoi obiettivi.

### **Ambito 4. Garanzia della qualità**

- 4.1 La gestione del programma di studio tiene conto delle esigenze dei principali gruppi di interesse e permette di indurre gli sviluppi necessari.
- 4.2 Il programma di studio è integrato nel sistema di garanzia della qualità della scuola universitaria o dell'altro istituto accademico.

